

più giovanilmente propensi a dire le cose favorevoli al Martellotta, e poniamo come risultato ultimo questo fatto: da una parte l'imputazione fatta al Martellotta, cioè strappo di sciarpa e colpi di bastone, affermata da due agenti di polizia, che si trovavano in quel tafferuglio e in quelle condizioni d'animo, e che qui sono, non dimenticatelo mai, parte in causa — e dall'altro canto ponete la sintesi delle testimonianze dei professori dell'università, e ditemi se nelle vostre coscienze dalle deposizioni di quei testi sicuri non risulta che l'imputazione al Martellotta, vera nel suo fatto materiale che una sciarpa fu strappata e che un colpo di bastone ebbe il De Viccaro, non è però che un equivoco, quando si vuole per essa congiungere questo fatto materiale colla responsabilità dello studente arrestato in quel giorno.

Ditemi se non sia evidente, per la critica di analisi probatoria fattavi dal mio collega Pansini e per le considerazioni di sintesi probatoria che ebbi l'onore di esporvi, ditemi se non sia evidente per lo meno il dubbio e la conseguente necessità giuridica e morale di una assoluzione per non provata reità. (*Benissimo*).

Ed allora, compiuta la parte lunga del mio discorso, io mi affretto alla fine. I fatti materiali, in cui si dovrebbe incarnare l'applicazione dell'art. 190, erano due: strappo della sciarpa, colpi di bastoni agli agenti. Lo strappo della sciarpa non può più imputarsi al Martellotta di fronte alle testimonianze dei professori De Renzi e Bruschini soprattutto: il quale ultimo, da uomo di onore, da testimone imparziale, vi dice di aver lui veduto, mentre si arrestava il Martellotta, su pei corridoi dell'ospedale lo studente ignoto che portava la sciarpa e che confessava d'aver egli strappata al viceispettore. Ed allora, amico Martellotta, delle due spade che la pubblica accusa dardeggiava al vostro petto, una lama è caduta infranta ai piedi vostri; l'accusa dello strappo della sciarpa è caduta del tutto. Rimarrebbe l'altra lama e l'altro fioretto accusatorio dei colpi di bastone; ma io ho fede che basterà una sola considerazione per togliere, quantunque non provetto maestro di scherma forense, anche questo pericolo dal vostro giovane petto di giovane onesto.

Pur tralasciando tutte le altre analisi critiche del collega Pansini, il colpo di bastone è soprattutto un'inverosimiglianza umana, se dev'essere partito dal Martellotta: perchè in quel momento strappare la sciarpa, essere preso pel braccio e pel petto da due agenti e dare colpi di bastone, è materialmente e moralmente impossibile. E se ricordate che altri studenti avevano i bastoni alzati, ma che vi è di più naturale che due o tre studenti, vedendo uno dei loro

compagni preso dagli agenti della forza pubblica abbiano per motostintivo colpito coi loro bastoni? È naturale dunque che anche in quel momento critico quell'episodio doloroso abbia avuto come sorgente di azione materiale il braccio di altri, che del Martellotta; e viceversa è stato altrettanto naturale negli agenti, per sola abitudine mentale anzichè per precisa, positiva visione di fatto, il ragionamento, che il colpo di bastone sia stato dato dall'arrestato medesimo.

Però con quella sola considerazione di esperienza umana io escludo la possibilità di quest'imputazione; ed allora non ho che a passare brevemente alle quistioni di diritto, che si presentano per l'applicazione della legge a queste risultanze del dibattimento. Quistioni di diritto che accenno, prima perchè l'accusa enunciandone qualcuna, mi ci ha invitato; ed anche perchè, per dovere di difensore, debbo pur fare l'ipotesi disgraziata che il giudice sereno non debba dichiarare assolto il Martellotta per inesistenza di reato; ma anche perchè le stesse quistioni di diritto che faremo, potranno gettare qualche luce sull'imputazione fatta al Martellotta.

Io vi chiedo dunque il permesso di delinearvi ora le varie quistioni di diritto. E per sbrigarmene più presto, farò due quistioni subordinate che dovrebbero applicarsi nel solo caso che credeste il Martellotta non solamente autore materiale dei fatti, ma anche autore legalmente responsabile.

Io non credo fondata giuridicamente l'aggravante dell'arma, che è posta nella citazione iniziale. Pure supposto che il Martellotta abbia dato il colpo di bastone in quelle circostanze, io col codice nuovo, e coll'interpretazione più attendibile, che sono le parole del guardasigilli, escludo che in questo caso si possa parlare di arma impropria, qual'è stabilita dall'art. 155 del Cod. pen. Infatti l'articolo 155 al secondo capoverso dice: « Sotto il nome di armi s'intende.... qualsiasi altro strumento atto ad offendere, *qualora si porta in modo da intimidire le persone* ».

Ora, io posso imparare da voi, giudici egregi, che questa frase del legislatore non può essere realmente applicata al caso nostro, perchè manca la condizione ultima che il codice ha posto e non potete quindi chiamare il bastone un'arma secondo l'art. 155, se non provate che il Martellotta tenne il bastone in modo da intimidire gli agenti stessi, per diminuirne la forza e il coraggio, cioè che non è affatto, mai neppure accennato di lontano dai risultati di questo dibattimento.

Nè basta questa condizione materiale del modo di portare il bastone; ma ne discende come inevitabile conseguenza anche l'elemento morale; e questo è che voi dovete provarmi che questo

modo di portare e di adoperare l'arma sia fatto con animo deliberato per *intimidire* gli agenti anzichè per moto istintivo. Quando l'arma impropria non è portata con animo deliberato in modo da intimidire le persone, non cade sotto la sanzione dell'art. 155. Un uomo che ha un bastone, e lo tiene naturalmente come ordinariamente si porta quando va a passeggio, e sentendosi arrestato, per moto istantaneo ed istintivo adopera quest'arma, sarà arma impropria materialmente parlando, ma non lo è nel senso della legge. E per confermarlo mi basta citare queste parole della relazione definitiva del Codice penale, pag. 86: « Alle tre diverse formole, del progetto, della Camera e del Senato, secondo le quali non si provvede che a definire l'arma impropria, la commissione di revisione propose di sostituirne una quarta, *nella quale si studiò di mettere in chiaro due concetti*: il primo, inteso a stabilire in che consistano le armi improprie, le quali disse: gli strumenti, che per loro natura, sono atti ad offendere e ad intimidire le persone; il secondo, inteso a determinare *quando le armi proprie e le improprie siano a reputarsi circostanze aggravanti di un reato*, col richiedere, a tal fine, che tanto le une, quanto le altre si portino palesemente *allo scopo* di offendere e di intimidire.

« A me parve che la commissione di revisione fosse nel vero per quanto concerne i concetti generali ai quali si ispirarono tali suoi emendamenti.... Bisogna distinguere il caso della lesione personale da quello di altri reati, come minaccia, resistenza all'autorità, ecc. In questi reati l'arma costituisce un'aggravante, semprechè una delle armi suddette od anche un altro strumento atto ad offendere *si porti in modo da intimidire* ».

Data dunque l'ipotesi innegabile del fatto imputato al Martellotta, mancando la prova ch'egli abbia portato il bastone in modo da intimidire gli agenti, voi non potreste mai scendere all'aggravante delle armi, stabilita dalla citazione d'accusa.

Il P. M. ha poi dimenticato di dire, che per l'art. 190 avreste l'ultimo capoverso da applicare, cioè quando il fatto sia ammesso per sottrarsi all'arresto, il che porta un'ulteriore diminuzione di pena.

Ma io sono a disagio nel discutere queste quistioni subordinate, perchè ripugnano alle mie convinzioni in questa causa; e vengo alla principale, che è questa, cioè: Martellotta non potrebbe rispondere dell'imputazione di resistenza all'autorità per la innovazione che in questa materia ha portato l'art. 192, ed anche per un'altra ragione giuridica, che è l'applicazione dell'articolo 49, n. 3, *jus necessitatis*.

Anzi tutto cominciamo dal dire che lo strappo della sciarpa

non sarebbe resistenza all'autorità, secondo l'art. 190; ma tutt'al più voi potreste definire quel fatto un oltraggio con violenza secondo l'art. 195. Cito ancora due sole parole della relazione definitiva. Il guardasigilli dice che la resistenza consiste nella coercizione della libertà del funzionario; e questo è comune alla violenza ed alla resistenza; e dice « *distintamente dalle offese corporali che gli possono essere recate*, e che o cadono sotto le sanzioni dell'articolo 373 quali lesioni personali aggravate o sono forme aggravate di oltraggio, come dispone l'articolo 195 ». Quindi anche in questo caso, la citazione non darebbe definizione esatta del fatto, chiamandolo resistenza. Ma noi diciamo: nè resistenza, nè oltraggio, perchè tanto il 192 per le resistenze, quanto il 199 per gli oltraggi escludono la responsabilità legale, poichè il rappresentante della pubblica autorità in quel giorno del 1° febbraio esorbitò dai limiti delle sue attribuzioni.

L'art. 192, identico sostanzialmente al 199, dispone che il fatto non è punibile « *quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni* ». Voi vedete che qui si ha una formula negativa di eccesso nei limiti e perciò, contrariamente alle restrizioni che aveva proposto la Commissione del Senato, il codice lascia largo campo all'apprezzamento del cittadino, come determinazione e giustificazione della sua resistenza materiale.

E notate che la relazione del guardasigilli (pag. 95) dice, che questo articolo si applica quando l'operato dell'ufficiale pubblico non sia legittimo *o nella sostanza o nella forma*, che sono due ipotesi ben distinte. E soggiunge che in questi casi la forma è sostanza essa pure, *come parte essenziale della guarentigia* dovuta a liberi cittadini.

Se, in questa causa, noi volessimo giudicare della legittimità della sostanza nell'operato della pubblica autorità, noi dovremmo fare un esame, pel quale certo io non ho alcuna simpatia, rievocando cioè le origini e lo sviluppo di questa agitazione universitaria. Ma poichè io son venuto qui messaggero di pace, anzichè persona che si compiaccia dei rancori, io mi terrò alla seconda ipotesi solo della illegittimità nella forma e non farò prima che una semplice dichiarazione all'amico Carelli.

Egli dice: Ma dunque, se ritenete illegittimo l'operato del pubblico funzionario in quel caso, ritenete illegittimo l'ordine che gli fu dato di andare nel piazzale di Gesù e Maria; dunque voi invocate il diritto di asilo dell'università.

A questa amichevole invettiva io risponderò prima di tutto che

questa del « diritto di asilo » non è altro che una frase fatta, lanciata nel giornalismo e nella pubblica opinione per tagliare alla svelta una questione molto complessa e molto delicata.

Aggiungerò poi, che per conto mio, io non ammetto nessun diritto di asilo nè all'università, nè in casa mia; però la guardia di questura ha dritto di entrare in casa mia, quando l'inviolabilità del mio domicilio deve cedere ad una suprema, inevitabile necessità di ordine pubblico, quando, per esempio, io commetta nella mia casa un reato di azione pubblica. Fino a che nel mio domicilio io mi limitassi, per ipotesi, ad essere una persona scortese, od anche rumorosa per tono di voce od irrequieta, quale diritto mai avrebbe la questura d'invadere la mia casa? Nessuno certamente, nè con questo si direbbe che io invoco per la mia casa « il medievale diritto di asilo ».

Così è per l'università. Io non protesto se la guardia di questura od il soldato entrino all'università, perchè ivi, per esempio, si commettano omicidii o grassazioni.

Ma sino a che gli studenti, sia pure tumultuando e sia pure rompendo qualche sedia, che non è poi la fine del mondo.... chi non ha sulla sua coscienza qualche sedia rotta, scagli la prima pietra... sino a questo punto vi è una legge, che mi duole di non aver sentita ricordare neanche nella recente discussione parlamentare sulle agitazioni universitarie, legge che sola determina i reciproci diritti e doveri fra pubblica autorità e studenti.

Il regolamento generale universitario, determinando i poteri disciplinari del rettore dell'università, così stabilisce: Il rettore è il rappresentante unico ed esclusivo della potestà disciplinare universitaria, e in certi casi insieme al Consiglio accademico. Egli per mantenere l'ordine universitario, come rettore, oltre la sua autorità personale, che vale più di tutto, ha diversi mezzi legali di prevenzione e di repressione; egli ha l'ammonizione, la sospensione temporanea, la sospensione dagli esami, la chiusura del corso per quello studente o per più. E il regolamento dice: quando nessuno di questi mezzi sia valso a mantenere l'ordine, allora l'autorità disciplinare universitaria può o deve ricorrere all'autorità politica.

Ora, stando così le cose, quale diritto di asilo invochiamo noi? Ma se domani un assassino volgare si ricovera o commette un reato nell'ospedale di Gesù e Maria, ed un carabiniere l'insegue nelle corsie per arrestarlo, chi si vorrà opporre? Se nell'università domani avvenisse un omicidio od un reato comune, ma che venga la forza pubblica, perchè non sarà certo il rettore che vorrà lui mettersi ad arrestare i delinquenti. Ma fino a che gli studenti non

vanno al di là di quelle escandescenze più o meno rumorose, allora è illegittimo l'intervento della forza pubblica, chiamata subito, senz'altro al primo aggrupparsi di cinquecento giovani, senza prima, *come gliene fa obbligo espresso la legge*, e più gli deve consigliare la sua coscienza di cittadino e di educatore, senza che prima il rettore abbia sperimentato i mezzi civili ed umani della persuasione, fra questi giovani che non sono poi nè briganti nè pazzi furiosi!

Il rettore è la sola autorità disciplinare normale, entro l'università e perciò noi vogliamo che il rettore coll'ascendente morale ch'egli *deve* sapersi acquistare fra i giovani, trattandoli da uomini e non da scolaretti ginnasiali, si valga dell'autorità sua per richiamarli all'ordine, dando ragione o torto a chi l'ha e non ostinandosi nel vieto principio, che l'autorità ha sempre ragione, massime quando ha torto.

E l'autorità politica dal suo canto, anche se chiamata dal rettore, non ecceda nello zelo e pensi che un migliaio di studenti si guidano più e meglio coi modi cortesi, anzichè colla violenza scusabile solo colle turbe briache e furibonde, per fame e per vendetta.

Ma, ripeto, io ho voluto dir questo, solo perchè l'amico Carelli pareva volesse buttarmi addosso questa specie di camicia di Nesso, che è la frase fatta del medioevale dritto d'asilo....

Ritorniamo dunque alle tesi nostra del processo. L'operato della forza pubblica, nel giorno primo febbraio fu anche illegittimo nella forma, e quindi passando i limiti delle sue attribuzioni, ha reso non responsabile chiunque ha commesso un fatto di resistenza o oltraggio contro la forza pubblica. E perchè fu arbitrario nella forma? L'ha accennato l'amico Pansini, riferendosi all'art. 2 della legge di pubblica sicurezza, perchè là non si commetteva nè si stava per commettere alcun reato, che autorizzasse il vice-ispettore Troise a voler sciogliere violentemente quella riunione di studenti, che, come disse il prof. Schron, a torto egli prese per turba tumultuante e ribelle. Ed a questo lato della questione non ho nulla da aggiungere.

Ma c'è qualche cosa di più e di più grave. È incontestato anzitutto che il vice-ispettore, senza distintivi, seguito da una guardia in borghese, si frammischìò agli studenti. Ora questo modo subdolo di agire, francamente, non mi pare nè degno di pubblico funzionario nè rispettabile. E la reazione violenta degli studenti, che lo schiaffeggiarono, quando, fra di loro, egli si rivelò come vice-ispettore, non fu che nobile, legittima, per quanto violenta protesta ad un simile contegno, degno di altri tempi e di altre polizie.....
(Benissimo).

Non solo: ma il vice-ispettore, malgrado la riluttanza del tenente dei carabinieri, volle entrare ed è entrato nell'ospedale, quando non era necessario nè opportuno di entrarvi. Ed egli ha così ecceduto i limiti delle sue attribuzioni, che erano quelle di mantenere l'ordine, dove? nell'ospedale? no, perchè l'autorità non ha l'attribuzione di mantenere l'ordine in casa mia fuori del caso di flagrante reato o pericolo pubblico. Che v'è da spaventarsi, se gli studenti rompano una sedia? ognuno di noi è stato giovane, e sa che di queste vampe di agitazione tutti ne abbiamo avute. In fin dei conti questa studentesca universitaria italiana, che è il sangue migliore dell'Italia di domani, questa studentesca, che non ha più da indossare la camicia rossa, ha pure delle energie morali da espandere, ha pure degli ideali più o meno battaglieri, che l'infiammano e per una causa più o meno legittima ogni tanto dimostra che non è un gregge pecorile fratescamente ruminante i sunti per gli esami, ma è gioventù romorosa che si agita e che si muove, perchè vive, e non soltanto una folla che vegeta, decrepita prima di essere vecchia! (*Benissimo, applausi*).

Ma si dice: il vice-ispettore non è uscito dalle sue attribuzioni, perchè col suo potere *discrezionale* ha creduto di arrivare fin là. Tralascio di ripetere che nessun potere discrezionale può legittimare un contegno così subdolo e provocante. Dirò solo una frase della relazione ministeriale (II, 92), che a questo proposito afferma: « Sotto l'impero di liberali istituzioni, il potere è regolato dalle leggi e la *potestà pubblica è esercitata secondo giustizia e non discrezionalmente* ».

Egli è dunque evidente, che nelle circostanze in cui avvenne lo strappo della sciarpa al vice-ispettore e l'equivoco dell'arresto Martellotta, si ha il caso, se altro mai, in cui si possa e si debba applicare la giustificante degli articoli 192 e 199.

E finalmente, se, per ipotesi assolutamente strana, il tribunale volesse passar sopra la quistione di prova, ritenendo il Martellotta autore materiale di quei fatti, e volesse anche ritenerlo autore responsabile e non legittimato dagli articoli 192 e 199; io dico che se vi è un caso, in cui il capoverso dell'articolo 190, cioè il fatto di sottrarsi all'arresto, il *jus necessitatis*, possa arrivare all'ipotesi dell'assoluzione col n. 3 dell'art. 49, non può essere che questo.

L'art. 49 paragrafo 3 dice: « Non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri da un pericolo grave e imminente *alla persona*, al quale non aveva arbitrariamente dato causa, e che non si poteva altrimenti vietare ».

Certo il caso tipico e comune di questo capoverso è, p. es., l'uc-

cisione commessa da chi tenta salvarsi da un incendio o da un naufragio, schiacciando il più debole o sottraendo la tavola di salvamento.

Ma ho piena convinzione che ben altri possano essere i casi, in cui questo *jus necessitatis* s'impone e deve applicarsi l'impunità sancita da questo articolo.

Io credo, per esempio, che se un cittadino, che, come il Martellotta, sapeva di non aver fatto niente contro la legge, trovandosi nell'imminenza di un arresto, in quel momento psicologico, dà un pugno all'agente, od una bastonata, per sottrarsi a quell'arresto che è certo, massime se immeritato, « un pericolo grave ed imminente alla persona » ed alla quale il cittadino innocente non ha dato volontariamente causa, più di quanto non abbia fatto chi volontariamente andò a teatro o sulla nave; allora siamo nei termini precisi del paragrafo 3 dell'art. 49.

Infatti, la semplice attenuante dell'art. 190, capoverso, vale evidentemente per chi, *essendo colpevole e quindi giustamente arrestato*, tuttavia agisce per sottrarsi all'arresto.

Se invece un cittadino non ha fatto niente, e per equivoco di un pubblico funzionario si vede in pericolo di un arresto preventivo, e reagisce per liberarsi da questo pericolo imminente, egli certo può invocare l'impunità accordata dal terzo capoverso dell'art. 49.

E per chiudere, io debbo dire che sono dolentissimo, per questa mia tesi giuridica, che al posto così splendidamente oggi occupato dal mio amico personale e scientifico Carelli, non vi sia invece un altro rappresentante del P. M. che ora trovasi non lontano da Napoli. Egli è, per quanto mi venne assicurato, l'egregio sostituto procuratore del Re presso il Tribunale di Salerno, avvocato Oriani, il quale, quando era studente in Napoli, fu pure arrestato per equivoco da un pubblico funzionario, e, dopo il carcere preventivo, prosciolto, perchè uno soltanto fra gli innocui curiosi.

Se egli sedesse qui, al banco dell'accusa, io avrei perduto il piacere di sentire la parola dell'amico Carelli, ma avrei avuta la soddisfazione di opporre al P. M. un argomento *ad hominem*, e dirgli: ricordati che tu pure fosti nel caso di Martellotta, che tu pure fosti la vittima di un equivoco doloroso.

Ed io sono persuaso e non dubito che la vostra sentenza dirà appunto che il Martellotta solo per un doloroso equivoco, scontato per sì lunghi giorni di carcere preventivo, si trovi nella condizione d'imputato; ma nè materialmente come autore, nè giuridicamente, secondo la legge, voi potete contestargli il diritto di essere da voi dichiarato innocente.

Ed io auguro e spero che la vostra sentenza porti colla giustizia la pace fra gli studenti di questa grande e bella Università, a cui mi legano ricordi così cari, non di allievo, ma di ospite gradito, accolto, parecchi anni fa, colla simpatica cordialità, che così italianamente palpita nella gioventù e nella popolazione di questa bella contrada. La vostra sentenza, o giudici, porti dunque la pace ed il ritorno tranquillo agli studi; e dica che la vita non è apatia, dica che sono scusabili anche gli eccessi, quando in certi limiti, dell'animo giovanile; e dica che deve la vita di questi studenti ritornare allo studio ed alla lotta perserverante contro l'ignoto, ch'è il nemico vero di quest'umanità che lavora, che pensa, che soffre. E prepariamo così i condegni destini di questa patria bella, che si fa ogni giorno e si ravviva non soltanto col lavoro monotono e silenzioso, ma pur anche colle irrequietezze del pensiero e della vita giovanile, e si fa, malgrado le agitazioni degli studenti e malgrado anche le difese di avvocati come me, soprattutto col giudizio sereno e quotidiano di voi magistrati.

(Applausi fragorosi e scampanellate del presidente).

III.

**La pubblica censura
e la degenerazione parlamentare.**

(In causa di pretesa diffamazione politica)

Lecce, dicembre 1896-gennaio 1897

Udienza pomeridiana del 7 gennaio.

Signor Presidente, signori del Tribunale,

Poche volte nella mia vita forense, poche volte ho trepidato nel prendere la parola di difensore come mi accade in questa causa, non perchè la fiamma della convinzione più profonda e più vivida non sostenga l'animo mio nel domandare alla giustizia del Tribunale l'assoluzione di tutti gli odierni imputati, ma perchè per questa causa l'aula della giustizia penale assurge oggi alla funzione alta e feconda d'educazione e d'insegnamento civile.

Questa non è infatti una causa comune nella quale il giudice debba indagare gli scoppi della violenza brutale, inumana, o la perfidia serpentina dell'ingegno predatore, ma è causa dove l'anima del popolo palpita insieme alla ricerca della giustizia. E lo spettacolo solenne che questa colta e civile città offre oggi nel tumulto dell'aspettativa, non sazia ancora degli splendidi esempi di eloquenza forense che dall'una e dall'altra parte vennero dati, questo tumulto stesso ci dimostra che la causa presente rompe le dighe in cui abilmente volea condannarla l'ultimo oratore della parte civile, le dighe cioè della stretta tecnica del dritto. Essa è causa d'una pretesa diffamazione politica ed ha quindi l'aspettativa d'una vostra parola rigidamente legale sì, ma che sia la conclusione d'un ragionamento che si liberi dalle formule aride e strette del diritto, quale comunemente è inteso, ispirandosi invece a quel diritto moderno che non fa discendere da una mente simbolica di legislatore